

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI
presso il Tribunale di Brindisi

N. 37/19 Verbale di adunanza.

L'anno 2019 il giorno 25 del mese di novembre nei locali del Consiglio dell'Ordine al 2° piano del Palazzo di Giustizia, alle ore 15:30 si è riunito il Consiglio dell'Ordine nelle persone dei Signori:

Avv. Elisa Minerva	Consigliere Segretario
Avv. Stefano Morgese	Consigliere Tesoriere
Avv. Ilaria Crescenzo	“
Avv. Angela Maria Rosaria Epifani	“
Avv. Daniela Faggiano	“
Avv. Miranda Fiore	“
Avv. Gianvito Lillo	“
Avv. Cosimo Lodeserto	“
Avv. Giuseppina Santomanco	“
Avv. Stefania Ester Spina	“

Sono assenti giustificati il Presidente Avv. Claudio Consales e i Consiglieri Avvocati Fabrizio Anglani, Giampiero Iaia, Dario Lolli e Daniela Passaro. In assenza del Presidente Avv. Claudio Consales, assume le funzioni di Presidente, il Vice Presidente Avv. Cosimo Lodeserto.

Il Consiglio così composto ha deliberato sul seguente ordine del giorno:

- 1) Consiglio Nazionale Forense – Gruppo di lavoro “Agorà degli Ordini” – indicazione rappresentanti COA di Brindisi – esame, discussione e determinazioni;
- 2) Modifica Regolamento per la difesa d'ufficio – discussione e determinazione;
- 3) Regolamento per l'utilizzo e la concessione della Biblioteca “Avv. Carlo Monticelli” – approvazione e nomina referente;
- 4) Nomina di un referente per la formazione continua per il triennio 2020 – 2022 – discussione e determinazione;
- 5) Recupero dei contributi dovuti per i pareri di congruità mai ritirati – discussione e determinazioni;
- 6) Unep – Tribunale di Brindisi – richiesta file riportante contatti telefonici e indirizzi pec degli avvocati del foro di Brindisi – esame – discussione e determinazioni;
- 7) Ricorso proposto dall'Avv. *omissis* avverso decisione CDD n.05/2016 del 06/10/2016 – discussione e determinazione;

- 8) Procedimento di sospensione dall'esercizio professionale a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 29, comma 6°, della legge 31.12.2012 n.247 per morosità di pagamento della tassa annuale e delle spese accessorie maturate – revoca sospensione e archiviazione procedimento – determinazioni:
- *omissis*.
- 9) Richiesta di autorizzazione ex L. n.53/1994 e successive modifiche per notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali:
- *omissis*.
- 10) Nomina Commissione per Regolamento interno per l'attività del Consiglio – esame e determinazioni;
- 11) Elenco Unico Nazionale dei difensori di ufficio – istanze di permanenza – parere Ordine Avvocati – discussione e determinazione:
- *omissis*;
 - *omissis*.
- 12) Evento del 19.12.2019 organizzato dalla *omissis* per auguri natalizi – richiesta di partecipazione e collaborazione del C.O.A. di Brindisi per sostegno spese relative a manifesti e inviti – esame, discussione e determinazione;
- 13) *omissis* – istanza di esonero dall'obbligo formativo per ragioni di maternità ed adempimento dei doveri alla stessa collegati ex artt.15 punto 2 lettera a) Reg. C.N.F. 16.07.2014 n.6 e 7 punto 2 lettera i) Reg. C.O.A.;
- 14) *omissis* – istanza di esonero dall'obbligo formativo per ragioni di maternità ex art.15 punto 2 lettera a) Reg. C.N.F. 16.07.2014 n.6 e 7 punto 2 lettera i) Reg. C.O.A.;
- 15) *omissis* – istanza di esonero dall'obbligo formativo per ragioni di maternità ed adempimento dei doveri alla stessa collegati ex artt.15 punto 2 lettera a) Reg. C.N.F. 16.07.2014 n.6 e 7 punto 2 lettera i) Reg. C.O.A.;

16) NULLA OSTA:

16.1 *omissis.*

17) CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI:

17.1 *omissis;*

17.2 *omissis;*

17.3 *omissis.*

18) PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

18.1 n.903/19 – *omissis;*

18.2 n.970/19 – *omissis;*

18.3 n.992/19 – *omissis;*

18.4 n.993/19 – *omissis;*

18.5 n.1010/19 – *omissis;*

18.6 n.1100/19 – *omissis;*

18.7 n.1248/19 – *omissis;*

18.8 n.1255/19 – *omissis;*

18.9 n.1266/19 – *omissis;*

18.10 n.1267/19 – *omissis;*

18.11 n.1286/19 – *omissis;*

18.12 n.1305/19 – *omissis;*

18.13 n.1318/19 – *omissis;*

18.14 n.1321/19 – *omissis;*

18.15 n.1323/19 – *omissis;*

18.16 n.1324/19 – *omissis;*

18.17 n.1325/19 – *omissis*

18.18 n.1326/19 – *omissis;*

18.19 n.1328/19 – *omissis;*

18.20 n.1329/19 – *omissis;*

18.21 n.1330/19 – *omissis;*

18.22 n.1331/19 – *omissis;*

18.23 n.1332/19 – *omissis;*

18.24 n.1333/19 – *omissis;*

18.25 n.1334/19 – *omissis;*

18.26 n.1337/19 – *omissis;*

18.27 n.1341/19 – *omissis.*

19) Comunicazioni del Presidente;

20) Varie ed eventuali.

Il Consiglio così composto ha deliberato, inoltre, sulla seguente integrazione all'ordine del giorno:

21) CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI PER ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI:

21.1 *omissis*.

22) ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI:

22.1 *omissis*.

Il Vice Presidente dichiara aperta l'adunanza e invita il Consigliere Segretario a procedere alla verbalizzazione delle operazioni.

Si discute il 1° argomento all'o.d.g.:

1) Consiglio Nazionale Forense – Gruppo di lavoro “Agorà degli Ordini” – indicazione rappresentanti COA di Brindisi – esame, discussione e determinazioni.

Il Consigliere Segretario dà lettura della nota del 28.10.2019, trasmessa con e-mail di pari data, con cui il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, *omissis*, e il Coordinatore della Commissione Agorà degli Ordini, *omissis*, manifestano l'intenzione di ridare avvio all'iniziativa “Agorà degli Ordini”, già sperimentata tra il CNF e i COA e cadenzata periodicamente da occasioni di confronto fra tali Istituzioni. Si è precisato, in particolare, che sono stati costituiti n. 20 “gruppi di lavoro” su argomenti rilevanti che riguardano i temi di principale attualità che impegnano le istituzioni forensi. Ciascuno dei 20 “gruppi di lavoro” sarà coordinato da uno o due consiglieri nazionali e lavorerà autonomamente rispetto all'adunanza plenaria della Agorà. Comunicato anche l'elenco dei “gruppi di lavoro”, con riferimento a questi ultimi, ciascun Consiglio dell'Ordine è chiamato ad indicare la preferenza per l'inserimento nei gruppi di rispettivo interesse, limitando la partecipazione alle commissioni a un numero massimo di 3 rappresentanti, come previsto per i Consigli dell'Ordine composti da un numero di consiglieri fino a 15.

Il Vice Presidente ed il Consigliere Segretario propongono di individuare tra i 20 “gruppi di lavoro” il n. 8, il n. 15 e il n. 20 e di indicare per il gruppo di lavoro n.15 “*Organizzazione evento Scacco d'Atto*” l'Avv. *omissis*, per il gruppo di lavoro n. 8 “*Aggiornamento codice Deontologico ed altre iniziative in materia deontologica e disciplinare*” l'Avv. *omissis* e per il gruppo di lavoro n. 20 “*ADR: Arbitrato,*

Mediazione, Negoziazione assistita” l’Avv. *omissis*. L’Avv. *omissis* si astiene sia con riferimento al numero dei nominativi da indicare sia con riferimento alla individuazione degli stessi. Anche il Consigliere *omissis* si astiene.

Dopo ampia discussione, a maggioranza

il Consiglio

- vista la costituzione dei gruppi di lavoro dell’“Agorà degli Ordini” operata dal CNF;
- ritenuto opportuno di individuare n. 3 rappresentanti del COA per le commissioni costituite di cui innanzi;
- valutata l’opportunità di partecipare ai “gruppi di lavoro” n. 15 “*Organizzazione evento Scacco d’Atto*”, n. 8 “*Aggiornamento Codice Deontologico ed altre iniziative in materia deontologica e disciplinare*” e n. 20 “*ADR: Arbitrato, Mediazione, negoziazione assistita*”;

delibera

di indicare quali rappresentanti del COA di Brindisi l’Avv. Carlo Panzuti per la Commissione n. 15 “*Organizzazione evento Scacco d’Atto*”, l’Avv. Roberto Cavalera per la Commissione n. 8 “*Aggiornamento codice deontologico ed altre iniziative in materia deontologica e disciplinare*” e l’Avv. Ilaria Crescenzo per la Commissione n. 20 “*ADR: Arbitrato, Mediazione, negoziazione assistita*”.

Si comunichi.

Si passa alla discussione del 2° argomento all’o.d.g.:

2) Modifica Regolamento per la difesa d’ufficio – discussione e determinazione.

Dato il numero di questioni da trattare all’adunanza odierna, all’unanimità, il Consiglio

delibera

di rinviare la discussione dell’argomento in oggetto alla prossima adunanza.

Si passa alla discussione del 3° argomento all’o.d.g.:

3) Regolamento per l’utilizzo e la concessione della Biblioteca “Avv. Carlo Monticelli” – approvazione e nomina referente.

Dato il numero di questioni da trattare all’adunanza odierna, all’unanimità, il Consiglio

delibera

di rinviare la discussione dell’argomento in oggetto alla prossima adunanza.

Si passa alla discussione del 4° argomento all’o.d.g.:

4) **Nomina di un referente per la formazione continua per il triennio 2020 – 2022 – discussione e determinazione.**

Il Vice Presidente dà lettura della richiesta pervenuta dal CNF, con la quale si chiede l'indicazione del nominativo del Consigliere del COA Brindisi quale referente della formazione continua per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. Il Consigliere *omissis* si astiene e fa rilevare che le sue frequenti astensioni in sede di votazione, per le varie questioni all'ordine del giorno sono dovute al fatto che dall'inizio dell'attività di questo COA ha notato che le persone indicate per le varie funzioni sono sostanzialmente sempre le stesse. Tanto è vero che in capo ad alcuni Consiglieri esistono più incarichi in disprezzo totale della volontà di rinnovamento che dovrebbe ispirare le scelte del COA. Chiede che le sue dichiarazioni vengano integralmente pubblicate unitamente al verbale di ciascuna adunanza con l'indicazione del proprio nome e cognome. Anche il Consigliere *omissis* si astiene.

Dopo ampia discussione, a maggioranza

il Consiglio

- vista la richiesta del CNF pervenuta a mezzo posta elettronica in data 21 novembre u.s.;
- ritenuto opportuno indicare quale referente del Consiglio per la formazione continua l'Avv. *omissis*;

delibera

di indicare l'Avv. Angela Epifani quale referente del COA di Brindisi al CNF per la formazione continua, per il periodo 01.01. 2020 – 31.12.2022.

Si comunichi al CNF.

Si passa alla discussione del 5° argomento all'o.d.g.:

5) **Recupero dei contributi dovuti per i pareri di congruità mai ritirati – discussione e determinazioni.**

Il Consigliere Tesoriere fa presente che occorre procedere al recupero dei contributi dovuti per i pareri di congruità sia per le posizioni riguardanti i Colleghi già sollecitati con diffida, sia per le posizioni riguardanti i Colleghi, sino ad oggi, non ancora sollecitati. La Consigliera *omissis* chiede che con riferimento ai crediti da recuperare venga utilizzato un criterio oggettivo per l'assegnazione degli incarichi nella scelta dei professionisti.

Il Consigliere *omissis* fa rilevare che non è all'ordine del giorno l'assegnazione di incarichi per il recupero dei contributi in questione.

Dopo ampia discussione, all'unanimità, il Consiglio

delibera

di procedere con il recupero dei mancati pagamenti dei contributi dovuti per il ritiro dei pareri di congruità, facendolo precedere per tutti da un ulteriore sollecito verbale e/ o scritto.

Si passa alla discussione del 6° argomento all'o.d.g.:

6) Unep – Tribunale di Brindisi – richiesta file riportante contatti telefonici e indirizzi pec degli avvocati del foro di Brindisi – esame – discussione e determinazioni.

Il Vice Presidente dà lettura della nota dell'Ufficio UNEP del Tribunale di Brindisi del 7.11.2019, iscritta al n. di protocollo n.3837/19 del 13.11.2019, con la quale viene richiesto a questo Consiglio un file riportante i contatti telefonici e gli indirizzi pec degli Avvocati iscritti presso questo Ordine.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- vista la nota dell'Ufficio UNEP del Tribunale di Brindisi del 7.11.2019;
- ritenuto che i dati richiesti sono accessibili dal sito internet dell'Ordine degli Avvocati;
- rilevato che non è stata rilasciata dagli iscritti alcuna autorizzazione all'invio a richiesta dei propri dati;

delibera

di non poter adempiere alla richiesta non sussistendo le condizioni per il rilascio di tali dati.

Si comunichi.

Si passa alla discussione del 7° argomento all'o.d.g.:

7) Ricorso proposto dall'Avv. *omissis* avverso decisione CDD n.05/2016 del 06/10/2016 – discussione e determinazione.

Il Consigliere Segretario riferisce che l'Avv. *omissis* ha impugnato innanzi al CNF la decisione n.05/2016 adottata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina nell'adunanza del 06/10/2016, depositata in data 20/02/2017 e comunicata a questo Ordine in data 06/03/2017.

Dopo ampia discussione, all'unanimità, il Consiglio

delibera

di prendere atto dell'impugnazione in oggetto.

Si passa alla discussione dell'8° argomento all'o.d.g.:

8) Procedimento di sospensione dall'esercizio professionale a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 29, comma 6°, della legge 31.12.2012 n.247 per morosità di pagamento della tassa annuale e delle spese accessorie maturate – revoca sospensione e archiviazione procedimento – determinazioni:

- *omissis.*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che la Dott.ssa *omissis* era morosa nel pagamento delle tasse annuali relative agli anni dal 2014 al 2018, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.275,00 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

QUOTA PRATICANTE SEMPLICE (2014)	Euro	50,00
MORA 5% PRATICANTE SEMPLICE (2014)	Euro	2,50
RIMBORSO SPESE SOLLECITO (2014)	Euro	3,50
QUOTA PRATICANTE SEMPLICE (2015)	Euro	50,00
MORA 5% PRATICANTE SEMPLICE (2015)	Euro	2,50
QUOTA PRATICANTE SEMPLICE (2016)	Euro	50,00
MORA 5% PRATICANTE SEMPLICE (2016)	Euro	2,50
QUOTA PRATICANTE SEMPLICE (2017)	Euro	50,00
MORA 5% PRATICANTE SEMPLICE (2017)	Euro	2,50
RIMBORSO SPESE SOLLECITO (2017)	Euro	3,00
QUOTA PRATICANTE SEMPLICE (2018)	Euro	50,00
MORA 5% PRATICANTE SEMPLICE (2018)	Euro	2,50
RIMBORSO SPESE SOLLECITO (2018)	Euro	3,00
RIMBORSO SPESE SOLLECITO 2 (2018)	Euro	3,00

Totale €.275,00

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale;

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritta non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con raccomandata del 24/10/2018 prot. n.3348/18 la Dott.ssa *omissis* è stata convocata per l'adunanza del 13/11/2018 al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che alla predetta adunanza l'iscritta non è comparsa e quindi questo Consiglio ha deliberato sia di sospendere dall'esercizio professionale a tempo indeterminato la Dott.ssa *omissis* sia di recuperare gli importi oggetto di morosità conferendo mandato all'Avv. *omissis*;
- che in data 18/11/2019 la Dott.ssa *omissis* ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;

delibera

di revocare il provvedimento di sospensione amministrativa nei confronti della Dott.ssa *omissis* e di archiviare il relativo procedimento.

Si passa alla discussione del 9° argomento all'o.d.g.:

9) **Richiesta di autorizzazione ex L. n.53/1994 e successive modifiche per notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali:**

- *omissis*.

Il Consigliere Segretario dà lettura della richiesta presentata dall'Avv. *omissis* in data 18/11/2019 e volta a conseguire l'autorizzazione ad effettuare personalmente le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali, come previsto dalla Legge 21 gennaio 1994, n.53 e successive modifiche.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- vista la richiesta pervenuta;
- esaminati gli atti di ufficio;
- rilevata l'assenza di procedimenti disciplinari pendenti a carico dell'Avv. *omissis*, tanto meno della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale ovvero di altra più grave sanzione;

– visti gli artt. 7 e 8 della citata Legge n. 53/1994 e le successive modifiche;

delibera

di concedere all'Avv. *omissis*, la richiesta autorizzazione, al fine di provvedere personalmente alla notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, secondo quanto consente la Legge n.53/1994 e successive modifiche.

Si passa alla discussione del 10° argomento all'o.d.g.:

10) Nomina Commissione per Regolamento interno per l'attività del Consiglio – esame e determinazioni.

Dato il numero di questioni da trattare all'adunanza odierna, all'unanimità, il Consiglio

delibera

di rinviare la discussione dell'argomento in oggetto alla prossima adunanza.

Si passa alla discussione dell'11° argomento all'o.d.g.:

11) Elenco Unico Nazionale dei difensori di ufficio – istanze di permanenza – parere Ordine Avvocati – discussione e determinazione:

• *omissis*.

Il Consigliere Segretario riferisce in merito all'istanza presentata dall'Avv. *omissis*, volta ad ottenere la permanenza nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

delibera di rinviare la discussione dell'argomento alla prossima adunanza.

• *omissis*.

Il Consigliere Segretario riferisce in merito all'istanza presentata dall'Avv. *omissis*, volta ad ottenere la permanenza nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

– vista l'autocertificazione prodotta dall'Avv. *omissis*;

– ritenuto che sussistono i presupposti ed i requisiti previsti dal Regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 22 maggio 2015;

esprime

parere favorevole alla permanenza dell'Avv. *omissis*, nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio.

- *omissis*.

Il Consigliere Segretario riferisce in merito all'istanza presentata dall'Avv. *omissis*, volta ad ottenere la permanenza nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- vista l'autocertificazione prodotta dall'Avv. *omissis*;
- ritenuto che sussistono i presupposti ed i requisiti previsti dal Regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 22 maggio 2015;

esprime

parere favorevole alla permanenza dell'Avv. *omissis*, nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio.

- *omissis*.

Il Consigliere Segretario riferisce in merito all'istanza presentata dall'Avv. *omissis*, volta ad ottenere la permanenza nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

delibera di rinviare la discussione dell'argomento alla prossima adunanza.

- *omissis*.

Il Consigliere Segretario riferisce in merito all'istanza presentata dall'Avv. *omissis*, volta ad ottenere la permanenza nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- vista l'autocertificazione prodotta dall'Avv. *omissis*;
- considerato che ai fini della permanenza l'art.5 lettera b) del Regolamento CNF 22/05/2015 prevede che l'avvocato debba dichiarare la partecipazione nell'anno in cui la richiesta viene presentata ad almeno dieci udienze penali, camerale o dibattimentali anche quale sostituto processuale e, tra queste, non più di due udienze quale sostituto ex art.97 comma 4 c.p.p. **e non più di tre innanzi al Giudice di Pace**, con esclusione di quelle di merio rinvio;
- considerato che l'Avv. *omissis* nell'autocertificazione prodotta ha indicato n.7 procedimenti la cui udienza si è tenuta innanzi al Giudice di Pace e solo n.3

udienze innanzi al Tribunale di cui una come difensore d'ufficio ex art.97, comma 1 del c.p.p.;

- ritenuto quindi che non sussistono i presupposti ed i requisiti previsti dal Regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 22 maggio 2015;

esprime

parere negativo alla permanenza dell'Avv. *omissis*, nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio.

- *omissis*.

Il Consigliere Segretario riferisce in merito all'istanza presentata dall'Avv. *omissis*, volta ad ottenere la permanenza nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- vista l'autocertificazione prodotta dall'Avv. *omissis*;
- ritenuto che sussistono i presupposti ed i requisiti previsti dal Regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 22 maggio 2015;

esprime

parere favorevole alla permanenza dell'Avv. *omissis*, nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio.

- *omissis*.

Il Consigliere Segretario riferisce in merito all'istanza presentata dall'Avv. *omissis*, volta ad ottenere la permanenza nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- vista l'autocertificazione prodotta dall'Avv. *omissis*;
- ritenuto che sussistono i presupposti ed i requisiti previsti dal Regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 22 maggio 2015;

esprime

parere favorevole alla permanenza dell'Avv. *omissis*, nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio.

- *omissis*.

Il Consigliere Segretario riferisce in merito all'istanza presentata dall'Avv. *omissis*, volta ad ottenere la permanenza nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- vista l'autocertificazione prodotta dall'Avv. *omissis*;
- considerato che dai controlli effettuati risulta che l'Avv. *omissis* non è in regola con i crediti per l'anno 2017 avendo conseguito solo n.12 crediti e nessun credito in materia obbligatoria e che l'adempimento dell'obbligo formativo è condizione per la permanenza nell'Elenco ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera c) del Regolamento CNF del 22 maggio 2015;
- ritenuto quindi che non sussistono i presupposti ed i requisiti previsti dal Regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 22 maggio 2015;

esprime

parere negativo alla permanenza dell'Avv. *omissis*, nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio.

- *omissis*.

Il Consigliere Segretario riferisce in merito all'istanza presentata dall'Avv. *omissis*, volta ad ottenere la permanenza nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

delibera di rinviare la discussione dell'argomento alla prossima adunanza.

Si passa alla discussione del 12° argomento all'o.d.g.:

12) Evento del 19.12.2019 organizzato dalla *omissis* per auguri natalizi – richiesta di partecipazione e collaborazione del C.O.A. di Brindisi per sostegno spese relative a manifesti e inviti – esame, discussione e determinazione.

Il Consigliere Segretario dà lettura della nota trasmessa via e-mail in data 21.11 u.s. dall'Avv. *omissis*, con cui si rende noto che, in occasione del Santo Natale, la *omissis* intende organizzare una manifestazione che si svolgerà il 19 dicembre p.v. al primo piano della Procura e, segnatamente, nell'atrio, e vede coinvolto un coro di voci bianche composto da 80 bambini "Merry Christmas" diretto dal *omissis*, con l'intento di formulare gli auguri natalizi ai Colleghi, ai Magistrati, ai Cancellieri e a tutti gli Operatori del Tribunale di Brindisi. L'Avv. *omissis* ha chiesto, quindi, la

concreta partecipazione e collaborazione dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, e, nello specifico, che quest'ultimo sostenga le spese relative alla stampa dei manifesti e degli inviti.

Il Consigliere Tesoriere ritiene di non comprendere le ragioni per cui l'Ordine deve affrontare le spese di un evento organizzato da un'associazione nella sua autonomia.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- pur ritenendo lodevole l'iniziativa proposta;
- considerato non opportuno partecipare alle spese di un evento organizzato in autonomia dall'associazione *omissis*;

delibera

di non aderire alla richiesta formulata dall'Avv. *omissis* di partecipare alle spese relative alla stampa di manifesti ed inviti dell'evento in oggetto.

Si passa alla discussione del 13° argomento all'o.d.g.:

13) omissis – istanza di esonero dall'obbligo formativo per ragioni di maternità ed adempimento dei doveri alla stessa collegati ex artt.15 punto 2 lettera a) Reg. C.N.F. 16.07.2014 n.6 e 7 punto 2 lettera i) Reg. C.O.A.

Il Consigliere Segretario dà lettura della richiesta di esonero dall'obbligo formativo presentata dall'Avv. *omissis*.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- esaminata la richiesta inoltrata a mezzo posta elettronica ordinaria in data 20 novembre u.s.;
- visto che l'interessata *omissis*, come attestato con autocertificazione dello stato di famiglia del 23 settembre u.s. allegata all'istanza;
- visto che, in caso di gravidanza o parto, si è ritenuto di mutuare i criteri della normativa di legge sottesa alla tutela della lavoratrice madre nel rapporto di lavoro subordinato pubblico e privato per il calcolo dei crediti oggetto di esonero;
- visti gli artt. 16 e 20 e 32 del D. Lgs. 26/03/2001 n.151;
- visto l'art. 7 comma 2 lettera i) del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato nella seduta consiliare del 22.02.2011;

- visto l'art. 15 comma 2 lettera a) del Regolamento C.N.F. n.6 del 16.07.2014, entrato in vigore il 1° gennaio 2015;
- considerato che per il figlio *omissis* l'interessata ha già chiesto l'esonero dall'obbligo formativo per maternità e adempimento dei doveri alla stessa collegati e che la sua istanza ha trovato accoglimento con delibera del 12.01.2010;
- considerato che per la figlia *omissis* l'interessata ha già chiesto l'esonero dall'obbligo formativo per maternità e adempimento dei doveri alla stessa collegati e che la sua istanza ha trovato accoglimento con delibera del 29.05.2012;
- considerato che per il figlio *omissis* l'interessata ha già chiesto l'esonero dall'obbligo formativo per gravidanza a rischio e maternità e che la sua istanza ha trovato accoglimento con delibera del 20.11.2018;
- considerato che per il figlio *omissis* l'interessata non ha ancora chiesto l'esonero dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;

delibera

di concedere all'Avv. *omissis* l'esonero parziale dall'obbligo formativo per l'anno 2019 pari a n. 13 crediti, valutando a tal fine 10 mesi di congedo parentale per l'adempimento dei doveri collegati alla maternità del figlio *omissis*. Residua, pertanto, l'obbligo di conseguire per l'anno 2019 il minimo obbligatorio di n. 2 crediti formativi ordinari.

Si comunichi.

Si passa alla discussione del 14° argomento all'o.d.g.:

14) omissis – istanza di esonero dall'obbligo formativo per ragioni di maternità ex art.15 punto 2 lettera a) Reg. C.N.F. 16.07.2014 n.6 e 7 punto 2 lettera i) Reg. C.O.A.

Il Consigliere Segretario dà lettura della richiesta di esonero dall'obbligo formativo presentata dall'Avv. *omissis*.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- esaminata la richiesta depositata in segreteria in data 21 novembre u.s.;
- visto che l'interessata è madre di un bambino nato il 06.03.2019, come attestato da comunicazione di nascita rilasciata dal Comune di Brindisi il 07.03.2019 e allegata all'istanza;

- visto che, in caso di gravidanza o parto, si è ritenuto di mutuare i criteri della normativa di legge sottesa alla tutela della lavoratrice madre nel rapporto di lavoro subordinato pubblico e privato per il calcolo dei crediti oggetto di esonero;
- visti gli artt. 16 e 20 del D. Lgs. 26/03/2001 n.151;
- visto l'art. 7 comma 2 lettera i) del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato nella seduta consiliare del 22.02.2011;
- visto l'art. 15 comma 2 lettera a) del Regolamento C.N.F. n.6 del 16.07.2014, entrato in vigore il 1° gennaio 2015;

delibera

di concedere all'Avv. *omissis* l'esonero parziale dall'obbligo formativo per l'anno 2019 pari a n. 6 crediti, valutando a tal fine 5 mesi di maternità. Residua, pertanto, l'obbligo di conseguire per l'anno 2019 il minimo obbligatorio di n. 9 crediti formativi di cui n. 2 nelle materie obbligatorie.

Si precisa che sino al compimento dell'ottavo anno di età del figlio resta salva la possibilità di chiedere, in maniera continuativa o frazionata, n. 10 mesi di esonero dall'obbligo formativo per l'adempimento dei doveri collegati alla maternità ex art. 15 comma 2 lettera a) del Regolamento C.N.F. n.6 del 16.7.2014.

Si comunichi.

Si passa alla discussione del 15° argomento all'o.d.g.:

15) omissis – istanza di esonero dall'obbligo formativo per ragioni di maternità ed adempimento dei doveri alla stessa collegati ex artt.15 punto 2 lettera a) Reg. C.N.F. 16.07.2014 n.6 e 7 punto 2 lettera i) Reg. C.O.A.

Il Consigliere Segretario dà lettura della richiesta di esonero dall'obbligo formativo presentata dall'Avv. *omissis*.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- esaminata la richiesta depositata in segreteria in data 15 novembre u.s.;
- visto che l'interessata è madre di un bambino nato il 30.05.2019, come attestato da certificato di nascita rilasciato dal Comune di Ostuni il 18.06.2019 e allegato all'istanza;
- visto che, in caso di gravidanza o parto, si è ritenuto di mutuare i criteri della normativa di legge sottesa alla tutela della lavoratrice madre nel rapporto di

lavoro subordinato pubblico e privato per il calcolo dei crediti oggetto di esonero;

- visti gli artt. 16 e 20 e 32 del D. Lgs. 26/03/2001 n.151;
- visto l'art. 7 comma 2 lettera i) del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato nella seduta consiliare del 22.02.2011;
- visto l'art. 15 comma 2 lettera a) del Regolamento C.N.F. n.6 del 16.07.2014, entrato in vigore il 1° gennaio 2015;

delibera

di concedere all'Avv. *omissis* l'esonero totale dall'obbligo formativo per l'anno 2019 pari a n. 15 crediti, valutando a tal fine 5 mesi di maternità e 7 mesi di congedo parentale e l'esonero parziale dall'obbligo formativo per l'anno 2020 pari a n. 4 crediti, valutando a tal fine gli ultimi 3 mesi di congedo parentale. Residua, pertanto, l'obbligo di conseguire per l'anno 2020 il minimo obbligatorio di n. 11 crediti formativi di cui n. 2 nelle materie obbligatorie.

Si comunichi.

Si passa alla discussione del 16° argomento all'o.d.g.:

16) NULLA OSTA:

16.1 *omissis*.

Il Consigliere Segretario dà lettura della richiesta del Dott. *omissis*.

Dopo ampia discussione, all'unanimità, il Consiglio

attesta

- che nulla osta al trasferimento del Dott. *omissis* nel Registro dei Praticanti Avvocati di Parma;
- che il Dott. *omissis*, laureato in giurisprudenza l'01/04/2019 presso l'Università degli studi di Parma, è stato iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati di Brindisi con delibera del 10/05/2019;
- che a carico dello stesso non è stata irrogata alcuna sanzione disciplinare e che è in regola con il versamento del contributo dovuto a questo Ordine per l'anno in corso.

Questo Consiglio provvederà alla cancellazione del Dott. *omissis* dal Registro dei Praticanti Avvocati di Brindisi non appena avuta comunicazione da parte del Consiglio dell'Ordine Forense di Parma dell'avvenuta iscrizione e che il presente certificato è valido per tre mesi dalla data del rilascio.

Si rilascia il presente ai sensi degli artt. 17 e 41 c.14, L.31.12.2012 n.247.

Si passa alla discussione del 17° argomento all'o.d.g.:

17) CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI:

17.1 *omissis.*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza dell'Avv. *omissis*, tendente ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Brindisi per volontaria rinunzia.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

– letto ed applicato l'art. 17, c.9 L.31.12.2012 n.247;

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, l'Avv. *omissis*, dall'Albo degli Avvocati di Brindisi per volontaria rinunzia.

17.2 *omissis.*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza dell'Avv. *omissis*, indicata erroneamente con il nome di *omissis* all'ordine del giorno, tendente ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Brindisi per volontaria rinunzia.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

– letto ed applicato l'art. 17, c.9 L.31.12.2012 n.247;

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, l'Avv. *omissis*, dall'Albo degli Avvocati di Brindisi per volontaria rinunzia.

17.3 *omissis.*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza dell'Avv. *omissis*, tendente ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Brindisi per volontaria rinunzia.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

– letto ed applicato l'art. 17, c.9 L.31.12.2012 n.247;

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, l'Avv. *omissis*, dall'Albo degli Avvocati di Brindisi per volontaria rinunzia.

Si passa alla discussione del 18° argomento all'o.d.g.:

18) PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.

Prese in carico sulla piattaforma GPT della Echo Sistemi s.r.l. le seguenti istanze di ammissione al patrocinio non abbienti a spese dello Stato:

- 18.1 n.903/19 – *omissis*;
- 18.2 n.970/19 – *omissis*;
- 18.3 n.992/19 – *omissis*;
- 18.4 n.993/19 – *omissis*;
- 18.5 n.1010/19 – *omissis*;
- 18.6 n.1100/19 – *omissis*;
- 18.7 n.1248/19 – *omissis*;
- 18.8 n.1255/19 – *omissis*;
- 18.9 n.1266/19 – *omissis*;
- 18.10 n.1267/19 – *omissis*;
- 18.11 n.1286/19 – *omissis*;
- 18.12 n.1305/19 – *omissis*;
- 18.13 n.1318/19 – *omissis*;
- 18.14 n.1321/19 – *omissis*;
- 18.15 n.1323/19 – *omissis*;
- 18.16 n.1324/19 – *omissis*;
- 18.17 n.1325/19 – *omissis*;
- 18.18 n.1326/19 – *omissis*;
- 18.19 n.1328/19 – *omissis*;
- 18.20 n.1329/19 – *omissis*;
- 18.21 n.1330/19 – *omissis*;
- 18.22 n.1331/19 – *omissis*;
- 18.23 n.1332/19 – *omissis*;
- 18.24 n.1333/19 – *omissis*;
- 18.25 n.1334/19 – *omissis*;
- 18.26 n.1337/19 – *omissis*;
- 18.27 n.1341/19 – *omissis*;

dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

– esaminate le singole richieste e la documentazione allegata al plico telematico;
delibera

a) di ammettere:

- n.1010/19 – *omissis*;

In merito all'istanza n.1010/19, si precisa che esce dalla sala il Consigliere Avv. Ilaria Crescenzo, la quale dichiara di astenersi per essere il difensore dell'istante.

- n.1100/19 – *omissis*;
- n.1286/19 – *omissis*;
- n.1305/19 – *omissis*;
- n.1318/19 – *omissis*;
- n.1323/19 – *omissis*;
- n.1324/19 – *omissis*;
- n.1325/19 – *omissis*;
- n.1326/19 – *omissis*;
- n.1328/19 – *omissis*;
- n.1329/19 – *omissis*;
- n.1330/19 – *omissis*;
- n.1331/19 – *omissis*;
- n.1332/19 – *omissis*;
- n.1333/19 – *omissis*;
- n.1334/19 – *omissis*;
- n.1337/19 – *omissis*;
- n.1341/19 – *omissis*;

b) di rigettare:

- n.1266/19 – *omissis*;
- n.1267/19 – *omissis*;
- n.1321/19 – *omissis*;

In particolare, in merito alle suddette istanze nn.1266/19 e 1267/19, il Consigliere Segretario fa presente che con delibera in data 22.10.2019 questo Consiglio, a maggioranza, ha deliberato di non ammettere al patrocinio non abbienti a spese dello Stato le istanze presentate dallo *omissis* per la prosecuzione dei procedimenti per il recupero di crediti professionali in quanto circostanza questa non compatibile con la mancata percezione di reddito dallo stesso dichiarata.

Il Consigliere *omissis* ritiene che formalmente sussistono le condizioni per l'ammissione e che, pertanto, le istanze vanno accolte.

Segue ampia discussione nella quale si ritiene che il numero delle richieste di ammissione presentate da *omissis* per la prosecuzione dei procedimenti per il recupero di crediti professionali non è compatibile con la mancata percezione di reddito dallo stesso dichiarata nelle istanze e, pertanto, si propende per la non ammissione.

Il Consiglio, a maggioranza

delibera

di non ammettere al patrocinio non abbienti a spese dello Stato le istanze nn.1266/19 e 1267/19 per le motivazioni innanzi indicate.

c) di dichiarare inammissibile per mancata integrazione:

- n.903/19 – *omissis*;
- n.970/19 – *omissis*;
- n.992/19 – *omissis*;
- n.993/19 – *omissis*;

come da separati provvedimenti che vengono formati con modalità informatica.

Inoltre,

provvede a

d) dichiarare le seguenti istanze “non ricevibili” sul portale telematico GPT, con contestuale richiesta di chiarimenti integrativi tramite messaggio pec inoltrato dallo stesso gestionale e visualizzabile anche sulla schermata iniziale dell’avvocato interessato, nei termini che seguono:

- n.1248/19 – *omissis*.

Premesso che:

- l’istante dichiara di essere convivente con *omissis*, come attestato da certificato di stato di famiglia datato 4.10.2019 e che tutti i componenti del nucleo familiare non hanno presentato all’amministrazione finanziaria dichiarazione o modello per la determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche perché non percettori di redditi;
- l’interessata, con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, precisa altresì che, per via dei rapporti conflittuali esistenti con il marito e con la di lui madre, non è in grado di produrre la documentazione reddituale a questi riferita;
- tale ultima dichiarazione è in conflitto con quanto dalla stessa dichiarato in precedenza;

- il giudizio per il quale viene inoltrata l’istanza di ammissione al patrocinio ha per oggetto la separazione giudiziale dei coniugi e, pertanto, solo ed esclusivamente con il coniuge convivente (*omissis*) si ritiene sussistente una conflittualità di interessi tale da rendere applicabile la disposizione di cui all’art. 76, comma 4, del d.p.r. n.115/2002;
- gli interessi della richiedente non sono ritenuti in conflitto con quelli della suocera convivente.

Si chiede, quindi, di precisare correttamente nella domanda telematica, già formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del d.p.r. n. 445/2000, il reddito complessivo del nucleo familiare dell’istante anche in considerazione del reddito prodotto dalla suocera *omissis*. L’integrazione richiesta deve pervenire a questo Consiglio entro e non oltre il termine di due mesi dalla ricezione del presente messaggio; in difetto, l’istanza verrà dichiarata inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt.79 (L) comma 3 e 123(L) del d.p.r. n. 115/2002.

- n.1255/19 – *omissis*.

Premesso che:

- l’istante deposita il certificato di stato di famiglia di data 8.11.2019 da cui risulta la seguente composizione della famiglia: *omissis*;
- l’interessata, con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000, precisa altresì che, “*omissis*” ;
- dalla documentazione prodotta non si chiarisce la sua attuale residenza, o domicilio, e se la stessa è comune o meno ad altre persone.

Si chiede, quindi, di precisare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del d.p.r. n. 445/2000, l’attuale residenza, o domicilio, e se la stessa è comune o meno ad altre persone; in caso positivo, indicare i nominativi dei conviventi (generalità e codice fiscale) e produrre la relativa documentazione reddituale. L’integrazione richiesta deve pervenire a questo Consiglio entro e non oltre il termine di due mesi dalla ricezione del presente messaggio; in difetto, l’istanza verrà dichiarata inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt.79 (L) comma 3 e 123(L) del d.p.r. n. 115/2002.

Si trasmette all’ufficio di segreteria perché provveda ai successivi adempimenti telematici con modalità automatizzata per il tramite della piattaforma GPT in uso.

Si passa alla discussione del 19° argomento all’o.d.g.:

19) Comunicazioni del Presidente.

Non essendoci comunicazioni del Presidente al 19° punto all'o.d.g., si passa alla discussione del 20° argomento all'o.d.g.:

20) Varie ed eventuali.

Non essendoci varie ed eventuali al 20° punto all'o.d.g. si passa alla discussione del 1° argomento di integrazione all'odg:

23) CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI PER ISCRIZIONE ALBO

AVVOCATI:

21.1 *omissis.*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza della Dott.ssa *omissis*, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati di Brindisi per iscrizione Albo Avvocati.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

– letto ed applicato l'art. 17 co.9 della legge n.247/2012;

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, la Dott.ssa *omissis*, dal Registro dei Praticanti Avvocati di Brindisi per iscrizione Albo Avvocati.

Si passa alla discussione del 2° argomento di integrazione all'o.d.g.:

24) ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI:

22.1 *omissis.*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza della Dott.ssa *omissis* tendente ad ottenere la iscrizione nell'Albo degli Avvocati.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

– esaminati i documenti presentati dalla richiedente nonché le bollette di versamento per tassa regionale per l'abilitazione all'esercizio della professione e per tassa di concessioni governative;

– vista l'autocertificazione inerente il superamento dell'esame di idoneità all'esercizio della professione di avvocato, svolto presso la Corte di Appello di Lecce in data 08/10/2019 dal quale risulta che la Dott.ssa *omissis* è stata classificata idonea all'esercizio della professione;

– udita la relazione del Consigliere Segretario;

– poiché non ostano motivi di incompatibilità;

delibera

di iscrivere, come in effetti iscrive, la Dott.ssa *omissis*, nell'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Brindisi, in applicazione dell'art.17 L.31.12.2012 n.247, previa prestazione dell'impegno solenne entro giorni sessanta dalla notifica.

Alle ore 17.30 il Vice Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Consigliere Segretario
(Avv. Elisa Minerva)

Il Presidente f.f.
(Avv. Cosimo Lodeserto)